



N.2243/2006

Reg. Dec.

N. 6886 Reg. Ric.

Anno 1999

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso iscritto al NRG 6886/1999, proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

RUZZI MARIA RITA, non costituita in giudizio;

***e nei confronti di***

AZIENDA USL RM – C, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, n. 37/99 del 9 gennaio 1999.

Visto il ricorso in appello;

vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 la relazione del consigliere Pier Luigi Lodi e udito l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;

ritenuto e considerato quanto segue:

### **FATTO**

Con atto notificato il giorno 8 luglio 1999 e depositato il 27 luglio successivo, il Dipartimento della funzione pubblica ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 37/99, che aveva accolto il ricorso della dott.ssa Rita Ruzzi, psicologo dirigente presso l'Azienda USL Roma C, rivolto all'annullamento del diniego di trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1998, n. 662.

L'Amministrazione appellante sostiene che la norma anzidetta non sarebbe applicabile ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi equiparate non solo per la formulazione della norma stessa, ma anche per la incompatibilità del lavoro a tempo limitato con le responsabilità connesse alla qualifica dirigenziale.

Con memoria, depositata in vista della discussione dell'appello, l'Amministrazione ha segnalato l'orientamento giurisprudenziale favorevole alle sue tesi formatosi di recente.

I soggetti intimati non si sono costituiti.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 7 febbraio 2006.

### **DIRITTO**

L'appello è fondato.

Il Collegio ritiene di dover confermare, infatti, la giurisprudenza di questa stessa Sezione secondo cui la posizione dirigenziale ricoperta dal dipendente pubblico, ed in particolare dal dipendente di Azienda sanitaria locale, preclude l'applicabilità al dipendente medesimo delle disposizioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 1, commi 57 e seguenti, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1367; 2003, n. 4697).

Giova rammentare che tale orientamento ha preso le mosse dalla necessità di una uniforme disciplina del personale dirigenziale sanitario, sia medico che non medico, atteso che tali categorie sono unitariamente considerate dalla normativa in vigore (v. art. 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e che, comunque, appaiono preminenti ed ineludibili la necessità di una piena coerenza organizzativa del comparto sanità, oltretutto l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento nello specifico settore.

In questa prospettiva si è sottolineato che, essendo ricomprese anche le Aziende sanitarie tra le Amministrazioni pubbliche, nei confronti dei dipendenti di dette Aziende risultano operanti le norme concernenti, in specie, la dirigenza allorché riguardino aspetti generali della disciplina del rapporto, comuni a tutte le posizioni dirigenziali, le cui peculiarità e la cui differenziazione dalle altre categorie di dipendenti risultano ulteriormente accentuate a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Ciò posto, va ricordato che il rapporto di lavoro a tempo parziale, così come inizialmente introdotto nel sistema del pubblico impiego ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non risultava in concreto compatibile con le responsabilità connesse con la funzione dirigenziale; e la impossibilità della estensione della disciplina del rapporto a tempo parziale *“ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate”* è stata espressamente prevista dall'articolo 1, comma 2, del regolamento dettato in materia, di cui al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117.

Tenuto conto di questo quadro normativo appaiono condivisibili le obiezioni sollevate dalla difesa dell'Amministrazione appellante in ordine alla inapplicabilità ai dirigenti della sopravvenuta normativa in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui alla legge n. 662 del 1996, sia per la formulazione letterale delle disposizioni in questione, sia per i profili di incompatibilità del regime a tempo parziale con le responsabilità e le prerogative proprie della posizione dirigenziale.

Da un lato, infatti, può convenirsi che la mancata inclusione dei dirigenti tra le categorie espressamente escluse dal rapporto a tempo parziale, nella norma del citato art. 1, comma 57, della legge n. 662 del 1996, appare logicamente giustificata dalla indicazione relativa ai soggetti destinatari in quanto appartenenti *“a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti”*, mentre la dirigenza pubblica, ed in ispecie la dirigenza sanitaria, non è articolata in livelli e profili professionali, come emerge con chiarezza dalla normativa in vigore (cfr. art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

Dall'altro lato, la particolare configurazione giuridica della qualifica dirigenziale, caratterizzata da notevoli e ampi poteri e, correlativamente, da specifiche responsabilità, assume un rilievo ancora maggiore per soggetti operanti nell'ambito di una azienda sanitaria, poiché la riduzione dell'impegno lavorativo, a tempo parziale, potrebbe evidentemente comportare pregiudizi di una certa gravità per una adeguata salvaguardia della sanità pubblica.

Coerentemente con quanto sopra e, quindi, del tutto correttamente, il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato apposita

circolare n. 3 del 1997 (richiamata nel provvedimento di diniego della trasformazione a tempo del rapporto di lavoro, oggetto della impugnativa in primo grado), mediante la quale si escludeva la possibilità, per i dirigenti, di una riduzione o di un frazionamento delle prestazioni lavorative.

Da ultimo non sembra superfluo ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 ottobre 2001, n. 336, in sede di esame della ripetuta norma dell'articolo 1, commi 57 e 58 della legge n. 662 del 1996, non ha rilevato la sussistenza di profili di incostituzionalità per la impossibilità della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto dei dirigenti sanitari di primo livello.

In conclusione, l'appello deve essere accolto.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
- condanna la dott.ssa Maria Rita Ruzzi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'Amministrazione appellante, liquidate nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2006,

con la partecipazione di:

Lucio Venturini	- Presidente
Costantino Salvatore	- Consigliere
Pier Luigi Lodi	- Consigliere Rel. Estensore
Carlo Deodato	- Consigliere
Salvatore Cacace	- Consigliere

*L'ESTENSORE*

*IL PRESIDENTE*

*Pier Luigi Lodi*

*Lucio Venturini*

*IL SEGRETARIO*

*Rosario Giorgio Carnabuci*

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

20 aprile 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa